



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – OLBIA**

ORDINANZA N. 06/2003

Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Olbia

- VISTO** il D.M. 03.05.1984 “Norme per gli allibi di olii minerali e di gas compressi, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas, nonché la successiva errata corregge, pubblicata sulla G.U. n° 161 del 13.06.1984”, così come modificate dal D.M. 25.10.1985;
- VISTA** le propria ordinanza n° 16/97 del 18.07.1997
- VISTO** il “Regolamento di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed olii lubrificanti e di recupero degli olii esausti, dei residui di sentina e del lavaggio delle cisterne delle navi nelle acque del Circondario Marittimo di Olbia” entrato in vigore alle ore 00:00 del giorno 01 agosto 1997
- VISTA** la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n° DEM3/1823 del 19 luglio 2002 “Disciplina dell’attività di bunkeraggio nei porti marittimi” che ha dettato le nuove linee guida tecniche di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi alle navi;
- RITENUTO** opportuno aggiornare le norme che, in atto, disciplinano le operazioni di rifornimento di combustibile liquido alle navi e la raccolta di residui oleosi ed acque di lavaggio e di sentina nel Circondario Marittimo;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 68, 81 del Codice della Navigazione e 59 del Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

- Art. 1** E’ approvato e reso esecutivo l’allegato “Regolamento di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed olii lubrificanti e di recupero degli olii esausti, dei residui di sentina e del lavaggio delle cisterne delle navi nelle acque del Circondario Marittimo di Olbia” che entra in vigore alle ore 00:00 del giorno 02/03/2003;
- Art. 2** Si fa obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con la presente ordinanza.
- Art. 3** L’ordinanza n° 16/97 del 18 luglio 1997 e l’allegato Regolamento sono abrogati;
- Art. 4** I contravventori alle norme stabilite dal citato Regolamento saranno perseguiti ai sensi dell’ articolo 1174 del Codice della Navigazione, semprechè il fatto non costituisca più grave reato e saranno ritenuti responsabili, in via civile e penale, dei danni diretti ed indiretti che potessero derivare a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento.

Olbia li, 21 Febbraio 2003

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Nicola MARESCA**



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – OLBIA

REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER LE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI ED OLII LUBRIFICANTI E DI RECUPERO DEGLI OLII ESAUSTI, DEI RESIDUI DI SENTINA E DEL LAVAGGIO DELLE CISTERNE DELLE NAVI NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI OLBIA

Art. 1 MODALITÀ DI BUNKERAGGIO

Le operazioni di bunkeraggio possono essere effettuate:

- a) a mezzo bettolina;
- b) con distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990;
- c) con oleodotto;
- d) con distributore fisso in banchina;
- e) con autobotti.

I prodotti petroliferi (combustibili e lubrificanti) destinati al rifornimento delle unità navali nei porti vengono stoccati preventivamente presso raffinerie e/o depositi costieri.

Le navi cisterna che operano presso depositi costieri e/o le raffinerie e le navi adibite ai servizi portuali possono rifornirsi direttamente a mezzo tubazione dai suddetti impianti.

Per il rifornimento/bunkeraggio di dette navi cisterna non è consentito l'utilizzo di tubazioni adibite, anche solo parzialmente, alla movimentazione di prodotti petroliferi con punto di infiammabilità determinato con il sistema a vaso chiuso inferiore a 60°.

Le operazioni di rifornimento/bunkeraggio di cui ai punti precedenti, non possono essere effettuate in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche e, se iniziate, devono essere immediatamente sospese.

Le operazioni di rifornimento/bunkeraggio possono essere eseguite nell'arco delle ventiquattro ore. Nel caso di operazioni in ore notturne la zona deve essere adeguatamente illuminata. L'intensità di illuminazione (illuminamento) non deve risultare inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge n° 186 del 1968.

Durante le operazioni di bunkeraggio, qualora si verificano fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il comandante della nave e gli addetti alle ditte che forniscono il servizio di rifornimento sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima che provvede a richiedere di porre in essere tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento ed ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze. In tali casi devono essere sospese le operazioni di rifornimento ponendo in essere, in presenza di spandimenti, ogni attività idonea ad evitare la fuoriuscita ed a limitare l'entità dello sversamento.

L'obbligo di informazione sussiste anche al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali.

Sono a carico del fornitore del servizio o della nave a seconda delle rispettive responsabilità, le spese per la bonifica della zona inquinata.

Le operazioni di bunkeraggio possono essere effettuate, solo dalle ditte a cui sia stata rilasciata apposita concessione, se effettuate tramite mezzo navale, o che siano state iscritte nei registri di cui all'art. 68 C.N., se effettuate con mezzi terrestri.

Art. 2 CARATTERISTICHE DELLE MANICHETTE

Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio debbono essere costruite in conformità delle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi indipendentemente dal numero di

ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità come previsto dalla circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione – Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo n° 105 del 21 settembre 2000.

Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale debbono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio, che debbono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984).

I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:

- massima pressione di esercizio;
- massima temperatura di esercizio;
- prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- data e pressione di collaudo;
- certificato di collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flangie o sulle manichette. Il dato relativo alla “massima temperatura di esercizio” da riportare nei certificati, è richiesto per le manichette acquistate dopo il 1 luglio 2002.

Art. 3 AUTORIZZAZIONI AL RIFORNIMENTO DI OLII COMBUSTIBILI

L'operazione di bunkeraggio dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Capitaneria di Porto a seguito di istanza, redatta in carta legale, come da fac-simile in Allegato A, avanzata dal Comandante della nave da rifornire o, per suo conto e nome, dall'Agenzia Marittima che rappresenta la nave stessa.

L'istanza deve essere sottoscritta dal Comandante della nave da rifornire, con l'esplicita dichiarazione di essere a conoscenza delle presenti norme.

Inoltre il Comandante della nave deve attestare che i mezzi antincendio sono in perfette condizioni e pronti all'impiego, indicando le complete generalità del responsabile della condotta delle operazioni di rifornimento.

Sulla base delle predette notizie, della cui veridicità sono chiamati a rispondere i richiedenti, l'Autorità Marittima rilascerà apposita autorizzazione (fac-simile in Allegato B).

Art. 4 RECUPERO DI OLII ESAUSTI, RESIDUI DI SENTINA E DI LAVAGGIO DI CISTERNE

L'operazione di recupero dovrà essere preventivamente richiesta alla Capitaneria di Porto a seguito di istanza, redatta in carta legale, come da fac-simile in Allegato C, avanzata dal Comandante della nave da rifornire o, per suo conto e nome, dall'Agenzia Marittima che rappresenta la nave stessa.

L'istanza deve essere sottoscritta dal Comandante della nave da rifornire, con l'esplicita dichiarazione di essere a conoscenza delle presenti norme.

Inoltre il Comandante della nave deve attestare che i mezzi antincendio sono in perfette condizioni e pronti all'impiego, indicando le complete generalità del responsabile della condotta delle operazioni di rifornimento.

Sulla base delle predette notizie, della cui veridicità sono chiamati a rispondere i richiedenti

Il recupero dei residui oleosi delle acque di lavaggio o di sentina può essere effettuato, solo dalle ditte a cui sia stata rilasciata apposita concessione, se effettuato tramite mezzo navale, o che siano state iscritte nei registri di cui all'art. 68 C.N., se effettuato con mezzi terrestri.

Per lo svolgimento delle operazioni di recupero, qualora si tratti di residui di prodotti infiammabili o combustibili, dovranno essere osservate le stesse norme di sicurezza per il rifornimento di combustibile, con eccezione di quelle relative alle limitazioni della quantità.

Sulla base delle predette notizie, della cui veridicità sono chiamati a rispondere i richiedenti, l'Autorità Marittima rilascerà apposita autorizzazione (fac-simile in Allegato D).

Nel caso di residui di prodotti non infiammabili l'Autorità Marittima potrà concedere le

deroghe più opportune.

La presenza dei VV.FF. è richiesta qualora si tratti di residui di prodotti infiammabili o combustibili particolarmente pericolosi.

Art. 5 RIFORNIMENTO A MEZZO BETTOLINA IN BANCHINA

Il rifornimento di combustibile alle navi a mezzo di bettolina può essere effettuato ottemperando le seguenti prescrizioni:

- a) la nave, qualora movimenti liquidi infiammabili di categoria A o B o merci pericolose in colli di classe 1, 2, 3, 4, 5 e 7, deve sospendere le operazioni commerciali per tutta la durata del rifornimento. Qualora si tratti di rifornimento a nave petroliera, gasiera e chimichiera non degassificate, il rifornimento è consentito se la nave sta effettuando operazioni di scarica mentre, durante la carica, il rifornimento è consentito solo nel caso in cui la nave stia caricando prodotti con punto di infiammabilità > 60°C e a condizione che:
 - per tutta la durata del bunkeraggio sulla nave sia presente un operatore della bettolina in prossimità del connettore, pronto ad effettuare il distacco rapido in caso di necessità. La bettolina deve essere sempre in condizione di allontanarsi con i propri mezzi in caso di emergenza;
 - la bettolina sia dotata di un rilevatore portatile di gas nell'atmosfera;
 - gli strumenti per effettuare la connessione siano antiscintilla.
- b) Nel caso delle navi cisterna o gasiera con liquidi pericolosi o vuote ma non degassificate, devono essere interrotte eventuali operazioni di zavorramento (per le navi pre-Marpol), spostamento del carico, lavaggio o pulizia delle cisterne.
- c) Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale della bettolina munito di certificazione antincendio. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (materiali oleoassorbenti). Il personale di bordo addetto al servizio antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate.
- d) Durante il rifornimento, a bordo o sulla banchina prospiciente non deve essere eseguito alcun lavoro che possa generare scintille o calore. Nessuna operazione può essere effettuata sul lato dove è accostata la bettolina.
- e) Durante le operazioni che saranno svolte in ore notturne devono essere garantiti i valori di illuminamento pari a 10 lux ai punti di attacco delle manichette e alle manichette stesse.
- f) La bettolina deve sostare il più possibile lontano dai sfoghi di aria o da sorgenti di vapori infiammabili.
- g) Le navi intente alle operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva il segnale "B" del codice internazionale dei segnali o una luce rossa per il periodo notturno.
- h) Le manichette impiegate devono essere debitamente collaudate, in buone condizioni e dotate di innesti a tenuta perfetta. Le stesse devono essere adeguatamente sorrette e di idonea lunghezza onde evitare strappi.
- i) Deve essere assicurata l'equipotenzialità elettrica tra il mezzo rifornitore e la nave, attraverso idonei collegamenti di massa.
- j) Il personale dell'unità rifornitrice deve attenersi alle disposizioni dell'ufficiale della nave, designato dal Comando di bordo quale responsabile della direzione delle operazioni, relativamente all'inizio, alla velocità di pompaggio ed alle interruzioni. Il suddetto ufficiale dovrà personalmente seguire le operazioni ed assicurarsi del buon andamento delle stesse effettuando preventivamente le necessarie verifiche alle tubazioni, alle casse e all'impianto.
- k) Tutti gli scarichi compresi quelli della cucina, ed i motori, devono essere provvisti di parascintille.
- l) Devono essere posizionati idonei parabordi atti ad impedire il contatto diretto degli scafi.
- m) Durante le operazioni di rifornimento gli ombrinali della nave e della bettolina devono essere chiusi.

- n) Il personale incaricato delle operazioni della nave e della bettolina prima di iniziare le operazioni di rifornimento, deve concordare la rata e le prestazioni massime di pompaggio e le procedure per l'arresto di emergenza.
- o) Il suddetto personale deve inoltre concordare il mezzo di comunicazione e le procedure di comunicazione tra bettolina e nave e viceversa.

Art. 6 RIFORNIMENTO A MEZZO BETTOLINA IN RADA

Se il rifornimento è effettuato in rada devono essere osservate, in aggiunto a quanto prescritto dall'articolo 5, le seguenti ulteriori precauzioni:

- a) le operazioni devono essere effettuate esclusivamente nelle zone stabilite dall'Autorità Marittima;
- b) le manovre di avvicinamento, di ormeggio e disormeggio della bettolina alla nave che riceve il rifornimento devono essere effettuate in osservanza alle norme per prevenire gli abbordi in mare (Col Reg 1972) a cura e sotto la responsabilità dei comandanti e con le modalità da essi concordate;
- c) al fine di evitare disguidi, le comunicazioni tra la bettolina e la nave che riceve il rifornimento, devono essere effettuate in una lingua precedentemente concordata usando termini tecnici internazionalmente noti (Standard Marine Navigational Vocabulary – IMO);
- d) la nave di dimensioni maggiori deve essere ancorata;
- e) gli impianti antincendio delle due unità navali devono essere tenuti pronti all'immediato impiego;
- f) i cavi di ormeggio passati tra le due navi devono essere correttamente manovrati in modo da poter compensare le variazioni di assetto dovute al trasbordo di combustibile;
- g) le condizioni meteomarine devono essere favorevoli. Le operazioni di rifornimento devono essere interrotte in caso di peggioramento delle condizioni stesse;
- h) è vietata l'esecuzione di lavori a bordo che possano generare scintille o calore; è inoltre vietato l'uso di fiamme libere;
- i) durante le operazioni di rifornimento deve essere effettuato l'ascolto radio continuo a mezzo di apparato VHF/FM sulla frequenza dei servizi portuali;
- j) in caso di sospensione o di interruzione del rifornimento per qualsiasi motivo la bettolina deve subito allontanarsi dalla nave rifornita. In tal caso dovrà essere subito informata l'Autorità Marittima.

Art. 7 REQUISITI DELLE BETTOLINE

Le bettoline impiegate nel servizio di rifornimento alle navi devono ottemperare a tutte le norme in materia di sicurezza della navigazione previsto per tale tipo di unità navali.

Le menzionate unità devono inoltre essere fornite:

- a) di impianti e dotazioni idonee (reticelle taglia fiamma, punti caldi protetti, distanziatori, parabordi etc.), per effettuare le operazioni di rifornimento in sicurezza anche a navi destinate al trasporto di prodotti classificati pericolosi;
- b) di attrezzature e dotazioni idonee a prevenire e contenere sversamenti di idrocarburi in mare (efficienti sistemi di chiusura degli ombrinali, ghiotte per la raccolta degli eventuali colaggi, scorte di assorbenti inerti etc.);
- c) di bottazzi di gomma o di legno o di idonei parabordi, di cavi di ormeggio non metallici e di parafiamma a tutti gli scarichi.

Art. 8 RIFORNIMENTO A MEZZO DI DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

I distributori automatici fissi, come definiti dal d.lgs. n° 32 del 1998, sono atti al rifornimento di unità da traffico locale, da pesca e da diporto.

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo di distributori fissi installati in banchina, possono essere eseguite con le seguenti prescrizioni:

- a) i distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente del 16 maggio 1996, e successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi per il recupero dei vapori di benzina presso i

distributori” n° 76 del 20 gennaio 1999 del Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero delle attività produttive e della salute;

- b) le manichette devono essere integre e in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento;
- c) durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all’uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 del Ministero dell’Interno;
- d) i motori di propulsione devono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- e) non deve essere eseguita alcun’altra operazione che possa generare calore o scintille;
- f) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l’eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti). La squadra antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate.
- g) Obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore.

Art. 9 RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI FISSI, SISTEMATI IN BANCHINA

Il rifornimento dei distributori automatici fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti, o idonei mezzi nautici, nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 31 luglio 1934 e successive integrazioni.

Art. 10 RIFORNIMENTO A MEZZO DI AUTOBOTTI OVVERO A MEZZO DISTRIBUTORI MOBILI CONFORMI AL D.M. 19 MARZO 1990

Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotti o a mezzo di distributori mobili possono essere consentite esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità determinato col sistema a vaso chiuso $\geq 60^{\circ}\text{C}$.

Deve essere assicurato apposito servizio di vigilanza a terra effettuato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e/o Guardia Fuochi con un numero massimo di tre unità e minimo di due. Per operazioni di particolare complessità potranno essere adottati criteri diversi di composizione della squadra, sentita la Commissione locale ex art. 48 Reg. Nav. Mar..

Devono comunque essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) la quantità di prodotto erogabile non può essere superiore alle 30 tonnellate per ogni autobotte;
- b) ciascuna autobotte, con eventuale rimorchio, deve uscire dal porto immediatamente dopo aver effettuato il rifornimento;
- c) i distributori mobili dovranno essere ricollocati nelle apposite aree di sosta autorizzate dove potrà esclusivamente avvenire il loro rifornimento a mezzo di autobotte;
- d) le autobotti ed i loro rimorchi, ovvero i distributori mobili, dovranno essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- e) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l’eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti). La squadra antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
- f) durante le operazioni di rifornimento in ore notturne devono essere garantiti nei punti di attacco delle manichette e lungo il percorso delle manichette stesse, i valori di illuminamento di 10 lux;
- g) le unità navali intente ad operazioni di rifornimento devono tenere a riva il segnale “bravo” del Codice Internazionale dei segnali o una luce rossa per il

periodo notturno.

- h) Tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina, ed i motori devono essere provvisti di parascintille;
- i) Tra l'autobotte ovvero distributore mobile, e la nave dovrà essere stabilita l'equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa;
- j) Nella zona interessata dal rifornimento e per tutta la sua durata non devono essere effettuati lavori con fiamme libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzione di calore;
- k) Per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave ed all'autobotte, ovvero distributore mobile, per un raggio di mt. 20 non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee. La zona interessata deve essere opportunamente transennata e segnalata con un cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
- l) Nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati a cura della ditta incaricata del rifornimento, due estintori a schiuma della capacità non inferiore a litri 10 ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa;
- m) Qualora il servizio di sorveglianza sia espletato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la squadra deve essere dotata di automezzo antincendio e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato. In caso di mancata disponibilità, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ne darà comunicazione entro le successive 24 ore all'Autorità Marittima, che provvederà ad utilizzare per lo stesso scopo Guardia Fuochi abilitati. Detto servizio, dovrà essere reso ai sensi del D.M. Interno n° 261 del 22 febbraio 1996 Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1996 n° 113, con relativo onere di spesa a carico del richiedente. Qualora la sorveglianza sia espletata da una Guardia Fuochi abilitata, anche questa, quando il rifornimento è effettuato in banchine prive di impianto antincendio adeguato, deve essere dotata di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza, con boccalini a pioggia e dotata dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma;
- n) Le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il diretto controllo di un ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;
- o) L'autobotte deve essere munita di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, dotate di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di almeno numero due estintori di tipo omologato;
- p) Durante il rifornimento la nave deve sospendere le operazioni commerciali. Eventuali deroghe in merito possono essere concesse purchè non costituiscano pericolo per le operazioni di rifornimento;
- q) Devono essere rispettate le procedure definite dalla competente Autorità Marittima.
- r) Siano rispettate le procedure di cui all'allegato E del "Regolamento di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed olii lubrificanti e di recupero degli olii esausti, dei residui di sentina e del lavaggio delle cisterne delle navi nelle acque del Circondario Marittimo di Olbia".

Non è consentito il rifornimento di navi traghetto con autobotte in qualsiasi altra condizione (p.e. con autobotte introdotta direttamente le locale garage chiuso di bordo), né con distributori mobili.

Il Comandante
C.V. (CP) Nicola MARESCA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI BUNKERAGGIO/RIFORNIMENTO OLIO LUBRIFICANTI A MEZZO AUTOBOTTE

Il sottoscritto _____

Comandante della M/n “ _____ ” di bandiera

_____ TSL _____ carica di tonn. _____

di _____ ormeggiata nel Porto di Olbia all’attracco n° _____

CHIEDE

di essere autorizzato ad effettuare il rifornimento di tonn. _____ di _____ di cat. _____ alla M/n al mio

comando a mezzo autobotte il giorno _____ alle ore _____;

durata prevista dell’operazione _____ inoltre;

DICHIARA

- a. di essere a conoscenza delle norme contenute nell’ordinanza n° _____ del _____;
- b. di osservare le eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesto comando riterrà opportuno prescrivere all’atto di autorizzazione;
- c. che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronti all’impiego;
- d. che l’ufficiale responsabile dell’operazione di rifornimento è il _____.

Olbia li _____

IL COMANDANTE DELLA NAVE

DICHIARAZIONE DELLA DITTA RIFORNITRICE

Il sottoscritto _____ rappresentante della Ditta _____

_____ incaricata di eseguire il rifornimento alla M/n _____

_____ dichiara :

- a) che l’autobotte impiegata per le operazioni di rifornimento sopra descritta (numero di targa _____) è rispondente alle modalità costruttive previste dalle norme dell’Associazione Nazionale Controllo combustibile e dall’IMTC e di quelle contenute nel D.M. 31.07.1934 e successive modificazioni;
- b) che il combustibile/olio lubrificante da imbarcare è denominato _____ con temperatura di infiammabilità di _____ °C;
- c) che il personale della Ditta è stato reso edotto delle norme di sicurezza vigenti in ordine alle operazioni da eseguire.

Olbia li _____

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – OLBIA**

**AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE BUNKERAGGIO/RIFORNIMENTO OLIO
LUBRIFICANTE A MEZZO AUTOBOTTE**

N° ____/____

Il Comandante del Porto di Olbia;

VISTA l'istanza avanzata dal Comandante della M/n“_____” e
sottoscritta dalla Ditta _____;

VISTA la propria ordinanza n° ____/____ in data _____;

AUTORIZZA

Il rifornimento di tonn. _____ di _____ cat. ____ il giorno _____ alle ore
_____ alla summenzionata nave ormeggiata nel Porto di Olbia alle condizioni previste
dall'Ordinanza citata in premessa.

L'inosservanza anche parziale delle condizioni suddette comporta la decadenza della presente
autorizzazione salve le responsabilità civili e penali conseguenti.

La Ditta trasportatrice ed il comando di bordo saranno comunque tenuti al pagamento delle spese per
bonifica acque derivante da spandimento in mare di prodotto anche accidentale.

L'Amministrazione Marittima rimane manlevata da qualsiasi responsabilità derivante dalla presente
autorizzazione.

Olbia li _____

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Nicola MARESCA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER IL RECUPERO DI OLII ESAUSTI O RESIDUI DI ACQUE DI LAVAGGIO O DI SENTINA A MEZZO AUTOBOTTE O BETTOLINA

Il sottoscritto _____

Comandante della M/n “ _____ ” di bandiera

_____ TSL _____ carica di tonn. _____

di _____ ormeggiata nel Porto di Olbia all’attracco n° _____

CHIEDE

di essere autorizzato ad effettuare lo scarico di residui oleosi/di lavaggio/di sentina di tonn. _____ di _____ di
cat. _____ alla M/n al mio comando a mezzo autobotte/bettolina il giorno _____ alle ore _____;
durata prevista dell’operazione _____ inoltre;

DICHIARA

- a. di essere a conoscenza delle norme contenute nell’ordinanza n° _____ del _____;
- b. di osservare le eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesto comando riterrà opportuno prescrivere all’atto di autorizzazione;
- c. che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronti all’impiego;
- d. che l’ufficiale responsabile dell’operazione di rifornimento è il _____;
- e. che trattasi di acque di lavaggio di cisterna o di sentina contenenti una percentuale del _____% di _____ raccolto nella cisterna n° _____.

Olbia li _____

IL COMANDANTE DELLA NAVE

DICHIARAZIONE DELLA DITTA CHE EFFETTUA IL CARICO

Il sottoscritto _____ rappresentante della Ditta _____

_____ incaricata di eseguire il recupero di

_____ alla M/n _____

_____ dichiara :

- a. che l’autobotte impiegata per l’operazione di recupero sopra descritta (numero di targa _____) è rispondente alle modalità costruttive previste dalle norme dell’Associazione Nazionale Controllo combustibile e dall’IMTC e di quelle contenute nel D.M. 31.07.1934 e successive modificazioni;
- b. che la bettolina impiegata per l’operazione è fornita delle prescritte abilitazioni per il trasporto dei prodotti inquinanti pericolosi che si intende movimentare ed è abilitata ad affiancarsi alle navi petroliere, gasiere, chimichiere;
- c. che il personale della Ditta è stato reso edotto delle norme di sicurezza vigenti in ordine alle operazioni da eseguire;
- d. che il prodotto recuperato sarà trattato come previsto dalle Leggi vigenti a tutela dell’ambiente.

Olbia li _____

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – OLBIA**

**AUTORIZZAZIONE PER IL RECUPERO DI OLII ESAUSTI O RESIDUI DI ACQUE DI
LAVAGGIO O DI SENTINA A MEZZO AUTOBOTTE O BETTOLINA**

N° _____/_____

Il Comandante del Porto di Olbia;

VISTA l'istanza avanzata dal Comandante della M/n“_____” e
sottoscritta dalla Ditta _____;

VISTA la propria ordinanza n° _____/_____ in data _____;

AUTORIZZA

Lo scarico di tonn. _____ di _____ cat. ____ il giorno _____ alle ore
_____ alla summenzionata nave ormeggiata nel Porto di Olbia alle condizioni previste
dall'Ordinanza citata in premessa.

L'inosservanza anche parziale delle condizioni suddette comporta la decadenza della presente
autorizzazione salve le responsabilità civili e penali conseguenti.

La Ditta trasportatrice ed il comando di bordo saranno comunque tenuti al pagamento delle spese per
bonifica acque derivante da spandimento in mare di prodotto anche accidentale.

L'Amministrazione Marittima rimane manlevata da qualsiasi responsabilità derivante dalla presente
autorizzazione.

Olbia li _____

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Nicola MARESCA

PROCEDURA PER BUNKERAGGIO E/O TRASFERIMENTI DEL BUNKER

1 Prima del bunkeraggio

Controllare che:

- 1) l'operazione sia stata regolarmente predisposta. Tutte le persone che prendono parte all'operazione siano istruite e che copie delle istruzioni siano state loro consegnate, affinché sia ottenuto il rispetto della procedura, come stabilito;
- 2) sia stabilito un efficace sistema di comunicazioni tra il personale del mezzo rifornitore e quello rifornito;
- 3) l'aria rimossa possa uscire liberamente dai tubi di sfogo dell'aria dalle casse;
- 4) la quantità di combustibile da ricevere possa essere tranquillamente messa negli spazi disponibili della cisterna;
- 5) tutte le valvole a mare e fuoribordo collegate col sistema di bunkeraggio siano chiuse;
- 6) le valvole e i collettori del sistema di bunkeraggio non in uso siano chiusi e flagianti;
- 7) tutti gli ombrinali in coperta siano effettivamente sigillati (tappati e cementati);
- 8) siano poste idonee ghiotte sotto i collettori e gli sfiatatoi dell'aria;
- 9) il sistema di tubature sia correttamente allineato;
- 10) le valvole delle cisterne destinate a ricevere per prime il bunker siano aperte.

2 Durante il bunkeraggio

Controllare che:

- 1) le manichette ed i collettori del bunker non perdano;
- 2) la velocità di rifornimento sia adeguata alla capacità di ricezione delle cisterne ed alla sezione delle tubazioni. La stessa deve essere ridotta all'approssimarsi del riempimento delle cisterne che devono essere continuamente controllate e sondate;
- 3) diversi avvertimenti siano dati alla bettolina o autobotte durante le fasi finali del bunkeraggio e prima dell'avviso finale dell'interruzione del flusso;
- 4) un ampio spazio sia lasciato nell'ultima cisterna caricata, per permettere alle manichette di scolarsi e di sfogare le bolle d'aria nel sistema.

3 Al completamento del bunkeraggio

Controllare che:

- 1) le manichette siano scolate prima del distacco;
- 2) le valvole del sistema di bunkeraggio siano chiuse dopo il riempimento;
- 3) i collettori del sistema di bunkeraggio siano flangiati appena le manichette vengono staccate;
- 4) la linea del fuel e le valvole per il riempimento della cisterna siano chiuse saldamente;
- 5) siano stati presi i sondaggi finali di tutte le cisterne del fuel. Sia lasciato un ampio spazio nelle cisterne per l'espansione del combustibile alla variazioni di temperatura.